

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE
INTEGRATIVO DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE
ARTIGIANE
E LE PICCOLE IMPRESE
DEL SETTORE
DELL'EDILIZIA ED AFFINI DELLA SICILIA

TRA

L'Unione Regionale Artigiani dell'Edilizia, dei Decoratori e Pittori ed Attività affini, aderente all'A.N.A.E.P.A. - Confartigianato, rappresentata agli effetti del presente contratto dai Sigg. Cascio Mario Signorello, Rizzo Pinna Rosa, Giambrone Francesco e Raniolo Giorgio

E

L'U.G.L. - Unione Generale del Lavoro, Unione Regionale del Lavoro rappresentata agli effetti del presente contratto dai Sigg. Calivà Girolamo Maurizio e Fiorino Vita

E

La C.I.S.A.L. Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori – Segreteria Regionale rappresentata agli effetti del presente contratto dal Sig. Porcelli Filippo

PREMESSO

che l'art. 43 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 15/06/2000, demanda alle organizzazioni regionali e/o territoriali di provvedere alla stipula dei contratti integrativi di secondo livello

VIENE STIPULATO

il presente Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro, da valere per tutte le imprese artigiane e piccole imprese edili ad affini, che svolgono le lavorazioni elencate nel Contratto Collettivo Nazionale del 15/06/2000 e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto terzi privati, regolando in tal modo l'applicazione in Sicilia degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione regionale.

ART. 1 – ORARIO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 6 del CCNL 15/06/2000 l'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo di 10 ore giornaliere in base all'art. 13 L. 24/06/1997 n. 196.

Qualora lo richiedano comprovate necessità tecnico-produttive, l'impresa può concordare con i propri dipendenti orari di lavoro flessibili.

Se da tali accordi dovesse derivare un prolungamento degli orari normali oltre quelli localmente concordati, il lavoratore ha diritto di ottenere sia le maggiorazioni retributive previste dall'art. 23 del CCNL che il riposo compensativo per le ore lavorate oltre il su menzionato orario normale.

In caso di interruzione dell'orario normale di lavoro dovute a causa di forza maggiore e ammesso il recupero delle ore non lavorate e in particolar modo, nel caso di orario settimanale ripartito su 5 giorni, l'impresa ha facoltà di recuperare e regime normale nel 6° giorno.

Resta inteso che il recupero non può mai superare le 10 ore giornaliere.

ART. 2 – INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE

Ai sensi dell'art. 15, nota a verbale, del CCNL 15/06/2000 l'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto alla data del 31/12/1996. Si riportano qui di seguito gli importi in Euro distinti per provincia e per qualifica:

Provincia di Agrigento

Qualifica	Euro
Operaio 4° livello	0,5263
Operaio 3° livello	0,4925
Operaio 2° livello	0,4786
Operaio 1° livello	0,3471
Guardiani, custodi, portieri, fattorini, inservienti, uscieri	0,3031
Guardiani, custodi, portieri, con alloggio	0,2643

Provincia di Caltanissetta

Qualifica	Euro
Operaio 4° livello	0,5225
Operaio 3° livello	0,4746
Operaio 2° livello	0,4649
Operaio 1° livello	0,3334
Guardiani, custodi, portieri, fattorini, inservienti, uscieri	0,2912
Guardiani, custodi, portieri, con alloggio	0,2539

Provincia di Catania

Qualifica	Euro
Operaio 4° livello	0,5486
Operaio 3° livello	0,4738
Operaio 2° livello	0,4504
Operaio 1° livello	0,3225
Guardiani, custodi, portieri, fattorini, inservienti, uscieri	0,2817
Guardiani, custodi, portieri, con alloggio	0,2456

Provincia di Enna

Qualifica	Euro
Operaio 4° livello	0,5205
Operaio 3° livello	0,4686
Operaio 2° livello	0,4601
Operaio 1° livello	0,3256
Guardiani, custodi, portieri,	

fattorini, inservienti, uscieri	0,2844
Guardiani, custodi, portieri, con alloggio	0,2480

Provincia di Messina

Qualifica	Euro
Operaio 4° livello	0,5229
Operaio 3° livello	0,4746
Operaio 2° livello	0,4693
Operaio 1° livello	0,3445
Guardiani, custodi, portieri, fattorini, inservienti, uscieri	0,3009
Guardiani, custodi, portieri, con alloggio	0,2623

Provincia di Palermo

Qualifica	Euro
Operaio 4° livello	0,5875
Operaio 3° livello	0,5373
Operaio 2° livello	0,5299
Operaio 1° livello	0,3938
Guardiani, custodi, portieri, fattorini, inservienti, uscieri	0,3439
Guardiani, custodi, portieri, con alloggio	0,2999

Provincia di Ragusa

Qualifica	Euro
Operaio 4° livello	0,5131
Operaio 3° livello	0,4716

Operaio 2° livello	0,4671
Operaio 1° livello	0,3362

Guardiani, custodi, portieri, fattorini, inservienti, uscieri	0,2936
------------------------------------------------------------------	--------

Guardiani, custodi, portieri, con alloggio	0,2560
-----------------------------------------------	--------

Provincia di Siracusa

Qualifica	Euro
-----------	------

Operaio 4° livello	0,5419
Operaio 3° livello	0,4925
Operaio 2° livello	0,4872
Operaio 1° livello	0,3667

Guardiani, custodi, portieri, fattorini, inservienti, uscieri	0,3203
------------------------------------------------------------------	--------

Guardiani, custodi, portieri, con alloggio	0,2792
-----------------------------------------------	--------

Provincia di Trapani

Qualifica	Euro
-----------	------

Operaio 4° livello	0,3573
Operaio 3° livello	0,3341
Operaio 2° livello	0,2948
Operaio 1° livello	0,2587

Guardiani, custodi, portieri, fattorini, inservienti, uscieri	0,2259
------------------------------------------------------------------	--------

Guardiani, custodi, portieri, con alloggio	0,1970
-----------------------------------------------	--------

ART. 2 BIS – PREMIO DI PRODUZIONE

Ai sensi dell'art. 49 del CCNL 15/06/2000 il premio di produzione territoriale concorre a formare il trattamento economico globale degli impiegati. Si riportano in seguito gli importi mensili in Euro distinti per provincia e per qualifica:

Provincia di Agrigento

Qualifica	Euro
7° livello	146,71
6° livello	136,99
5° livello	113,96
4° livello	99,70
3° livello	90,77
2° livello	82,20
1° livello	72,00

Provincia di Caltanissetta

Qualifica	Euro
7° livello	146,54
6° livello	136,82
5° livello	113,79
4° livello	99,53
3° livello	90,60
2° livello	82,03
1° livello	71,83

Provincia di Catania

Qualifica	Euro
7° livello	145,97
6° livello	136,25
5° livello	113,22
4° livello	98,96
3° livello	90,03
2° livello	81,46

1° livello	71,26
------------	-------

Provincia di Enna

Qualifica	Euro
7° livello	145,57
6° livello	135,85
5° livello	112,82
4° livello	98,56
3° livello	90,77
2° livello	89,63
1° livello	70,86

Provincia di Messina

Qualifica	Euro
7° livello	145,44
6° livello	135,72
5° livello	112,69
4° livello	98,43
3° livello	89,50
2° livello	80,93
1° livello	70,73

Provincia di Palermo

Qualifica	Euro
7° livello	146,33
6° livello	136,61
5° livello	113,58
4° livello	99,32
3° livello	90,39
2° livello	81,82
1° livello	71,62

Provincia di Ragusa

Qualifica	Euro
7° livello	146,20
6° livello	136,48
5° livello	113,45
4° livello	99,19
3° livello	90,26
2° livello	81,69
1° livello	71,49

Provincia di Siracusa

Qualifica	Euro
7° livello	145,44
6° livello	135,72
5° livello	112,69
4° livello	98,43
3° livello	89,50
2° livello	80,93
1° livello	70,73

Provincia di Trapani

Qualifica	Euro
7° livello	145,65
6° livello	135,93
5° livello	112,90
4° livello	98,64
3° livello	89,71
2° livello	81,14
1° livello	70,94

ART. 3 – MENSA ED INDENNITÀ SOSTITUTIVA

L'art. 43 alla lettera g) del CCNL dispone che sia determinata l'indennità di mensa.

Le parti firmatarie del presente Contratto Collettivo Regionale

Integrativo di Lavoro concordano che: per le unità produttive con un organico di almeno 20 dipendenti, al fine di agevolare gli operai che lavorano nei cantieri di lunga durata ubicati in posti distanti dai centri abitati, le imprese si adoperino per la predisposizione di mense aziendali – con gestione propria o mediante servizi catering – o di convenzioni con trattorie e ristoranti situati in prossimità dei su menzionati cantieri.

In quest'ultimo caso, i lavoratori usufruiranno di buoni pasto il cui costo sarà per 1/3 a loro carico e per i rimanenti 2/3 a carico dell'impresa.

Ove non sia possibile dare attuazione a quanto disposto dai precedenti commi, considerando un minimo di 4 ore giornaliere lavorate, agli operai dovrà essere corrisposta un'indennità giornaliera di mensa pari a € 2,06.

ART. 4 – INDENNITÀ DI TRASPORTO

Per i lavoratori comandati oltre i 10 Km dai confini territoriali del comune dove ha sede il cantiere di assunzione, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto dovrà essere erogata un'indennità di trasporto, vincolata a ciascuna giornata di effettiva presenza, pari a € 0,15/Km.

L'indennità di cui al comma precedente non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

ART. 5 – ATTREZZI DI LAVORO

Le imprese si impegnano a mettere a disposizione dei propri operai macchine, arnesi, attrezzi e quant'altro risulti necessario per l'espletamento della prestazione lavorativa.

Qualora i lavoratori vengano assunti con una clausola di apporto di attrezzi propri, sarà loro riconosciuta un'indennità pari a € 0,08/h.

ART. 6 – INDENNITÀ PER LAVORATORI IN ALTA MONTAGNA

Sono considerati lavori di alta montagna quelli eseguiti al di sopra dei 1000 metri d'altezza.

Per l'esecuzione di questa tipologia di lavorazioni, il CCNL stabilisce che sia corrisposta un'indennità pari al 3% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 dello stesso.

ART. 7 – LAVORI IN GALLERIA

Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità personale da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, lett. a), dell'art. 26 e, per gli operai a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:

- a) 11% per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie.
- b) 14% per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed al trasporto all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione.
- c) 25% per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico dei materiali ed ai lavori di riparazione in condizioni di difficoltà e disagio.

ART. 8 – TRASFERTE

In base all'art. 25 CCNL 15/06/2000, il limite territoriale oltre il quale è applicabile la disciplina della trasferta, è fissato in 10 Km di percorrenza stradale dai confini del Comune di Assunzione.

ART. 9 – FERIE

Per ogni anno di anzianità consecutiva presso la medesima impresa, ogni operaio ha diritto al godimento di un periodo di ferie complessivo di 4 settimane di calendario (160 ore di orario normale) così articolate:

- 3 settimane nei mesi di luglio e di agosto;
- 1 settimana preferibilmente nel periodo natalizio

Resta inteso che da tale computo vanno escluse le festività di cui all'art. 21 del CCNL.

Tale disposizione non si applica alle imprese che effettuano lavori stradali, opere igieniche o manutenzioni particolari in stabilimenti, per le quali la durata delle ferie potrà definirsi in sede aziendale.

Agli operai che non hanno maturato l'anno di cui al primo comma spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un

dodicesimo del periodo feriale annuale come sopra definito, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa, fermo restando che il relativo trattamento economico valgono le disposizioni dell'art. 22 CCNL.

Il periodo delle ferie sarà comunque concordato in sede aziendale e debitamente comunicato ai dipendenti entro il 30 maggio di ogni anno.

ART. 10 – TRATTAMENTO DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Per il trattamento di malattia, infortunio e malattia professionale si rimanda all'allegato A del presente contratto.

ART. 11 – ASSISTENZA AI LAVORATORI

Le parti contraenti concordano di erogare ai lavoratori le prestazioni descritte nell'allegato B del presente contratto integrativo.

ART. 12 – CASSA EDILE ARTIGIANA

Premesso

Che la Cassa Edile Artigiana, costituita in data 11 dicembre 1997, regolamentata dallo statuto rogito in Giuseppe Maniscalco in data 11/12/1997, è l'unico strumento di riferimento per la piena attuazione dell'autonomia contrattuale per le imprese artigiane e le piccole imprese, per dare piena applicazione ai loro contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro.

VISTI

- gli articoli 22 e 43 del contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 15/06/2000
- l'accordo integrativo regionale 26/01/2000

le parti

concordano che la tabella dei contributi resta ferma nelle percentuali previste dall'accordo integrativo regionale 26/01/2000 e

che per l'accantonamento del trattamento spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia resta fermo quanto previsto dall'art. 22 del CCNL 15/06/2000.

ART. 13 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per gli istituti contrattuali demandati alla contrattazione integrativa non trattati nel presente contratto, le parti si impegnano alla stipula di un atto aggiuntivo per la loro definizione.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento al CCNL.

Le parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare a tutti i livelli, il presente contratto integrativo regionale.

ART. 14 – DECORRENZA E DURATA

Ai sensi dell'art. 43 e dichiarazione verbale, il presente contratto entra in vigore alla data del 01/01/2002 avrà durata quadriennale.